

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Art. 64

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 17/2009)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009, la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.